

Roma, 20 ottobre 2021

MAZ/SVE/Zan

CD21006

All.

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

C.A. dei Signori Titolari

Modifiche al Codice deontologico Farmindustria.

La Giunta di Farmindustria, nella riunione del 15 ottobre, ha approvato all'unanimità la modifica al Codice deontologico del punto 2.13 (all.).

La proposta di modifica, il cui contenuto è stato condiviso anche a livello EFPIA e IFPMA, riguarda il materiale promozionale al fine di consentire, garantendo il rispetto della normativa nazionale e regionale, l'adeguamento del Codice deontologico alle disposizioni in tema di "promotional aid" previste dal Codice EFPIA/IFPMA.

La versione aggiornata del Codice deontologico è a disposizione delle aziende associate nella parte riservata del sito di Farmindustria.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Massimo Scaccabarozzi

Materiale promozionale

- 2.13 Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura.

Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, sponsorizzato da un'industria farmaceutica, dovrà avere valore trascurabile in linea con la vigente legislazione nazionale e regionale, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

E' comunque vietata l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.

Dovrà essere inoltre garantito che tutto il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti venga acquistato direttamente dall'azienda a livello centrale.